

**ASSI**

successore ex lege UNIRE  
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**DETERMINAZIONE N. 647 DEL 19/06/2012**

**AREA GALOPPO – OGGETTO: DECADENZA AUTORIZZAZIONE A CORRERE CANU ANTONIO-MONNI ANGELICA CONSOLATA MARTINA - MULA GIUSEPPINA**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione Commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario Generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*” e s. m. i.;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTI** l’art. 5, comma 2, del d. lgs n. 449/1999 e l’art. 13, comma 5, dello Statuto che definiscono la competenza del Segretario generale, nonché l’art. 8 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e l’art. 16 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

**VISTI** gli artt. 7, 8, 9, del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano;

**VISTI** gli artt. 15, 16, 17 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

**VISTA** la propria determinazione del 05.04.2012 con la quale è stata concessa ai sigg. “CANU Antonio – MONNI Angelica Consolata Martina – MULA Giuseppina” l’autorizzazione a far partecipare cavalli purosangue inglese nelle corse al galoppo in piano ed ostacoli (c.d. “concessione colori”)

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal sig. CANU Antonio contitolare nonché rappresentante, ai sensi degli articoli 11 e 19 dei vigenti regolamenti, della comproprietà “CANU Antonio – MONNI Angelica Consolata Martina – MULA Giuseppina”, in occasione della presentazione della domanda di autorizzazione a correre (c.d. “concessione colori”) protocollo n.° 71677 del 19.12.2011, con la quale attesta l’assenza di precedenti/procedimenti pendenti penali e la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 legge 31 maggio 1965 n. 575;

**RILEVATO** altresì che sig. CANU Antonio, in occasione della richiesta colori “CANU Antonio – MONNI Angelica Consolata Martina – MULA Giuseppina” presso l’Area Sella in data 07.02.2011 prot. 5991, ha fornito dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta l’assenza di precedenti /procedimenti pendenti penali;



**UNIRE**  
*gente e cavalli*

**TENUTO CONTO** che le dichiarazioni sostitutive di certificazione, sottoscritte dall'interessato, richiedevano la menzione di tutti i precedenti/procedimenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano intervenuti i benefici previsti dalla Legge, ad es.: amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc. ecc.;

**PRESO ATTO** che dal certificato dei carichi penali pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica di Sassari, acquisito d'ufficio in data 10.04.2012, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, risulta a carico del sig. Canu Antonio un procedimento penale;

**VISTO** il parere dell'ufficio Legale dell'ASSI, fornito in data 09.05.2012, con il quale il predetto ufficio afferma che si deve procedere alla segnalazione dell'incongruenza alla Procura di Roma per presunto mendace da parte del sig. CANU Antonio ed alla conseguente decadenza del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

**RITENUTO** altresì che la discordanza tra le dichiarazioni sostitutive rese dal sig. Canu Antonio in occasione della domanda di autorizzazione a correre presso l'Area Sella, l'Area Galoppo ed il certificato dei Carichi penali pendenti, acquisito dagli uffici dell'ASSI, impone la segnalazione dell'incongruenza all'Autorità Giudiziaria competente attraverso la trasmissione degli atti pervenuti (art. 76 D.P.R. 445/2000) perché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato nonché la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

#### **D E T E R M I N A**

- la decadenza, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, delle autorizzazioni a correre "CANU Antonio – MONNI Angelica Consolata Martina – MULA Giuseppina", rilasciata dall'Area Sella il 18.05.2011 e dall'Area Galoppo il 05.04.2012, con conseguente divieto di svolgere ogni attività connessa alle autorizzazioni stesse, a causa dell'accertata non rispondenza tra il certificato dei carichi penali pendenti, acquisito d'ufficio e le dichiarazioni sostitutive rese dal contitolare sig. Canu Antonio ai fini delle predette autorizzazioni;
- la trasmissione all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, data la discordanza emersa, delle dichiarazioni rese dal sig. CANU Antonio, pervenute il 07.02.2011 ed il 19.12.2011, unitamente al certificato dei carichi penali pendenti, acquisito d'ufficio il 10.04.2012, considerato che da tale certificato comunque emerge l'esistenza di un procedimento a carico del contitolare sig. Canu Antonio non dichiarato nelle suddette dichiarazioni;
- la trasmissione del presente provvedimento al sig. Canu Antonio.\_\_\_\_\_

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta